



Regione Siciliana
Assessorato dei Beni Culturali e dell'Identità Siciliana
Dipartimento dei Beni Culturali e dell'Identità Siciliana
www.regione.sicilia.it/beniculturali
PARCO ARCHEOLOGICO DI SELINUNTE E CAVE DI CUSA

Marinella di Selinunte 91022 CASTELVETRANO (TP)
tel. 0924-46277 – fax 0924-46540

parco.archeo.selinunte@regione.sicilia.it

www.regione.sicilia.it/beniculturali

Partita Iva 02711070827

Codice Fiscale 80012000826

U.O. II – Valorizzazione offerta culturale ricerca

tel.0924-46277

parco.archeo.selinunte.uo2@regione.sicilia.it

REGOLAMENTO PER LA GESTIONE IN CONCESSIONE DEL PASCOLO SUI TERRENI DEL PARCO ARCHEOLOGICO DI “SELINUNTE E CAVE DI CUSA” AGRO DEL COMUNE DI CASTELVETRANO.

ART.1

(Campo di applicazione ed estremi catastali)

Il presente regolamento disciplina l'esercizio del pascolo nel demanio del Parco Archeologico di SELINUNTE E CAVE DI CUSA agro di Castelvetro (TP), con soprassuolo erbaceo.

L'area da assegnare in concessione sarà definita in relazione al carico di bestiame ammissibile e in ogni caso non potrà essere superiore a quella indicata nella planimetria disponibile presso gli uffici del Parco.

ART. 2

(Norma di esonero della responsabilità civile)

L'esercizio del pascolo controllato, subordinato ad apposito provvedimento concessorio di cui al successivo articolo 3) esonera l'Ente Parco da qualsiasi responsabilità risarcitoria a favore del Concessionario, anche nel caso di morte di animali imputabili a malattie infettive contratte nel fondo demaniale fidato.

ART.3

(Esercizio del pascolo- durata e condizioni)

L'esercizio del pascolo sulle aree di proprietà del Demanio viene consentito mediante espressa concessione. La durata dei pascoli sarà mantenuta entro il limite di **mesi 12 (dieci)** con decorrenza dalla data di stipula della concessione.

Nell'ipotesi di cause di forza maggiore e/o motivi tecnici-agronomici dovessero determinare una minore durata di effettivo utilizzo delle superfici concesse a pascolo controllato rispetto al previsto, il Concessionario non potrà avanzare alcuna pretesa nei confronti di questo Ente.

E' fatto obbligo al Concessionario di mantenere il pascolo nelle migliori condizioni possibili, pulito di qualsiasi materiale estraneo (vetro, plastica, metalli, etc.) e di adottare misure per la prevenzione degli incendi e la tutela del soprassuolo.

Il Concessionario si impegna, altresì, a rispettare il **“codice di buona pratica agricola”** e di **“benessere animale”** formulati congiuntamente dall'Unione Europea e dagli Organi dello Stato deputati come pure le prescrizioni di polizia forestale vigenti in materia.

Resta comunque fermo il potere del Parco di sospendere l'efficacia della concessione in qualsiasi momento a suo insindacabile giudizio senza che il concessionario abbia ad avanzare alcuna pretesa o diritto.



[Handwritten signature]

ART.4

(Carico massimo ammissibile e unità di carico)

Il carico massimo di bestiame possibile deve tenere conto dello stato ottimale della cotica erbosa pascolativa e non può essere inferiore ai seguenti limiti, distinti per terreni il cui soprassuolo è:

Pascolo	= 1 UBA ogni Ha di superficie
Pascolo cespugliato (pari a 30% della superf.)	= 1 UBA ogni 1,5 Ha di superficie
Pascolo fortemente cespugliato (pari al 60% superf.)	= 1 UBA ogni 2 Ha di superficie
Incolto produttivo	= 1 UBA ogni 2 Ha di superficie

Per l'area in questione il cui soprassuolo è "pascolo", il carico massimo ammissibile è di 1 UBA per ogni ettaro tenendo conto del seguente indice di conversione;


Ovini e/o Caprini	= 0,15 UBA
-------------------	------------

ART. 5

(Procedimento concessorio - documentazione)

I titolari della concessione per la fida del pascolo devono presentare al dirigente responsabile del Parco - prima dell'esercizio del pascolo - la seguente documentazione:

- Generalità e residenza dell'addetto alla custodia dei capi;
- Il numero dei capi in **UBA** distinti per specie, età e sistemi di identificazione ;
- Certificazione resa dall'A.S.L. competente sulla situazione sanitaria dell'allevamento, dalla quale si evinca che l'allevamento è **Ufficialmente Indenne** da malattie infettive o **risultato non infetto all'ultimo controllo sanitario**. Se queste dovessero insorgere durante il pascolo, il concessionario è tenuto a dare immediato avviso, a norma e per gli effetti delle vigenti disposizioni di legge e regolamenti in materia di sanità animale;
- Comunicazione agli organi addetti al controllo relativa al giorno e l'ora in cui s'intende immettere al pascolo il bestiame.



ART.6

(Modalità di pascolamento e obblighi)

L'esercizio del pascolo sul demanio oggetto del presente regolamento va esercitato secondo le seguenti modalità:

- Vigilanza continua degli animali da parte del proprietario o dell'affidatario;
- Non è consentito l'esercizio del pascolo senza custodia. La custodia del bestiame deve essere affidata a pastori adulti o anche a minori che abbiano compiuto i 16 anni e non siano soggetti all'obbligo scolastico; il personale dovrà essere in regola con le condizioni normative e retributive non inferiori a quelle risultanti dai contratti collettivi di lavoro vigenti per la categoria, applicabili nella località.
- Obbligo di esercitare, per il periodo della fida, un'attenta sorveglianza, segnalando tempestivamente eventuali incendi e/o danneggiamenti;
- Obbligo di condurre il bestiame a pascolo per le normali vie esistenti e per quelle eventualmente indicate dal personale dell'Ente Parco;
- Obbligo di eseguire tutte le misure di profilassi suggerite dalle competenti Autorità, nel caso che, durante il periodo di fida, dovessero verificarsi malattie infettive o contagiose per il bestiame;
- Obbligo di osservare quanto previsto dall'art. 90 del D. Lgs. n° 42/2004 su eventuali ritrovamenti archeologici nell'area concessa.
- Su richiesta del concessionario potrà essere consentita la realizzazione di tratti di recinzione mobile a salvaguardia di aree di difficile controllo, previa individuazione delle aree interessate e definizione delle caratteristiche della recinzione mobile.

h) Su richiesta del concessionario potranno essere consentiti, in aree limitate utilizzate nel recente passato come seminativi o vigneti, interventi finalizzati al miglioramento del pascolo attraverso lavorazioni superficiali non superiori a 30 cm e semina di miscugli di leguminose e graminacee da definirsi preventivamente caso per caso.

ART. 7 (Divieti)

E' fatto assoluto divieto di:

- Sub concedere, in tutto o in parte, l'utilizzo delle erbe concesse;
- Immettere nell'area concessa un numero di capi superiore a quello autorizzato;
- Fare uso di fuoco nell'area in concessione;
- Effettuare l'esercizio del pascolo in tutte le circostanze in cui lo stesso è pregiudizievole della pubblica incolumità;
- Pascolare nelle zone diverse da quelle concesse;
- Asportare dai pascoli le deiezioni degli animali;
- E' vietato al personale addetto alla custodia o al controllo degli animali di asportare dai terreni pascolivi fieno, stame e legna;
- E'parimenti vietata la costruzione o l'allestimento di strutture e di opere di qualsiasi tipo sui terreni demaniali;
- Effettuare lavorazioni del terreno di nessun tipo ad eccezione di quanto indicato alla lettera h) dell'art. 6;
- Effettuare impianti di specie arbustive e/o arboree;
- Effettuare tagli di specie arbustive ed arboree;
- Pascolare in aree con strutture archeologiche affioranti.

ART. 8 (Canone)

Il canone di fida dovrà essere corrisposto anticipatamente in unica soluzione mediante versamento sul conto che sarà indicato nell'atto di concessione.

Il canone annuo per ettaro di superficie concessa è pari a **€ 65,00 (sessantacinque/00) per ettaro**, come da tariffario del Dipartimento Regionale Azienda Foreste Demaniali per le superfici boschive concesse dallo Stesso a pascolo.

Ove dovessero pervenire più di una manifestazione d'interesse l'assegnazione avverrà mediante gara informale al massimo ribasso tra i richiedenti, ponendo a base d'asta cennato canone annuo ed aggiudicando la concessione alla migliore offerta al rialzo proposta.

ART. 9 (Assicurazioni)


Prima della stipula della concessione il concessionario dovrà produrre

- una polizza assicurativa avente un massimale minimo di € 500.000,00 (Cinquecentomila/00) che tenga indenne il Parco eventuali danni che potrebbero verificarsi al patrimonio archeologico durante l'esercizio dell'attività;
- una polizza assicurativa avente un massimale minimo di € 500.000,00 (Cinquecentomila/00) che tenga indenne il Parco dalla responsabilità civile verso terzi per danni cagionati dal Concessionario durante l'esercizio dell'attività.

ART.10 (Sanzioni)

Durante il periodo di concessione del pascolo, il concessionario è tenuto alla piena osservanza delle disposizioni stabilite nel presente **Regolamento, delle Prescrizioni di Massima e di Polizia Forestale, dei Regolamenti e delle Leggi Forestali e Veterinarie.**

Ferme restando le pene comminate dalla Legge, a carico del concessionario graveranno le seguenti penalità:



- a) € 6,00 per ogni animale sconfinato in terreni non concessi in uso;
b) € 50,00 al giorno in caso di assenza di pastori adulti o di presenza di pastori non idonei a guardia del bestiame pascolante;
c) Inoltre per ciascuna infrazione accertata, sarà applicata un'ulteriore penalità fissa di € 100,00.

Il PARCO, inoltre, sposterà denuncia all'autorità giudiziaria tutte le volte in cui nel comportamento o nelle infrazioni dei fidatari ravviserà gli estremi del reato di cui all'art.639 del c.p. o di altri reati.

La violazione dei divieti di cui all'articolo 7 reiterata per almeno tre volte nell'anno solare, comporta la decadenza della concessione e l'inibizione al nuovo rilascio per un periodo di tre anni, a decorrere dall'accertamento dell'ultima violazione.

Durante il periodo di concessione del pascolo, il Concessionario è tenuto alla piena osservanza delle disposizioni stabilite nella presente convenzione, delle prescrizioni di massima e di polizia forestale, dei regolamenti e delle leggi forestali e veterinarie.

Ove da un controllo il carico di bestiame pascolante dovesse essere superiore al 10 % di quello consentito, il Concessionario verrà escluso da future autorizzazioni per un periodo non inferiore ai due anni.

Lo stesso sarà ritenuto responsabile, anche e comunque, per gli animali non di sua proprietà, trovati a pascolare abusivamente sulla superficie demaniale concessa, salvo che non dimostri di avere provveduto a effettuare tempestiva comunicazione scritta a questo Ente. Non verranno prese in considerazione comunicazioni verbali. L'esclusione predetta verrà applicata anche in caso di sconfinamento di animali dalla superficie concessa;

Sono fatte salve le diverse sanzioni amministrative previste dalla norma nazionale e regionale in materia.

ART. 11 (Controlli)

La vigilanza, il controllo e la polizia amministrativa in ordine all'osservanza delle norme del presente regolamento è esercitata dal personale di custodia di questo Parco.

ART. 12 (Inizio attività)

L'immissione degli animali al pascolo potrà avvenire solo dopo la formale consegna della superficie concessa e previa comunicazione da parte dell'allevatore del numero massimo di animali da immettere nell'area concessa ed i relativi dati identificativi.

ART. 13 (Adempimenti ed impegni)

La presente concessione diverrà esecutiva soltanto dopo l'adempimento di quanto rappresentato nel precedente art. 12.

Il concessionario, in caso di scadenza della certificazione sanitaria degli animali durante l'annata pascolare in corso, s'impegna a riprodurre la stessa, ai fini del mantenimento degli animali nella superficie concessa.

ART. 14 (Spese)

Tutte le spese per la stipula del contratto-convenzione (bollo, registrazione fiscale, etc.) restano a carico del concessionario.

ART. 15 (Responsabilità)

Il conduttore assume le responsabilità previste dalle normative in materia di antincendio. La mancata cura dell'area concessa, il non rispetto delle clausole previste nel presente regolamento e delle ordinanze antincendio, comporteranno l'incameramento delle somme versate con conseguente risoluzione del contratto.



Art. 16

(Risoluzione per inadempienze gravi e clausola arbitrale)

Qualsiasi controversia riguardante l'efficacia, la validità, l'esecuzione e l'interpretazione della concessione sarà devoluta al competente Foro di Marsala, con esclusione del giudizio arbitrale.


ART. 17

(Norme di rinvio)

Per quanto non contemplato nel Regolamento si intendono richiamate le norme vigenti per effetto di disposizioni legislative statali, regionali, anche di natura regolamentare che disciplinano l'uso dei pascoli, la conservazione e la salvaguardia del patrimonio archeologico e la tutela dell'ambiente.

II DIRIGENTE DELL'U.O. II

Arch. Giuseppe SCUDERI



II DIRETTORE

Dott. Giovanni LETO BARONE

